



COMUNE DI CASTELBUONO  
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

REG. ORD. N. 85 DEL  
IL SINDACO

01 LUG. 2020

(Autorità Locale Sanitaria)

**VISTO** il DPCM del 11/06/2020 "Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19";

**VISTA** l'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia contingibile ed urgente n. 25 del 13/06/2020, adottata ai sensi dell'art. 32, c. 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";

**VISTE** le Ordinanza del Ministero della Salute "Misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**RILEVATO** che nei giorni dal 24 al 27 luglio ricorre la tradizionale Fiera di Sant'Anna;

**TENUTO CONTO** che nelle edizioni precedenti si registra un consistente numero di operatori commerciali che partecipano alla Fiera ed in particolare si registrano n. 150 posteggi che potenzialmente possono essere assegnati;

**CONSIDERATO** che in relazione al numero dei partecipanti non è possibile garantire l'osservanza delle linee guida di cui all'allegato 1 dell' Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia contingibile ed urgente n. 25 del 13/06/2020;

**VISTE** le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive di cui all'allegato 1 dell' Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia contingibile ed urgente n. 25 del 13/06/2020;

**VALUTATA** la necessità di adottare misure straordinarie per contenere i disagi dell'emergenza ed agevolare il più possibile il contesto della ripresa economica e la tenuta sociale;

**VISTO** l'art. 32, c. 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833,

**VISTO** l'Art. 50, cc. 5 e 6 del D.lgs. 267/2000;

ORDINA

1) la sospensione della Fiera di Sant'Anna edizione 2020;

2) limitatamente al periodo di ricorrenza dei festeggiamenti in Onore di Sant'Anna, l'Ufficio Commercio è autorizzato al rilascio delle concessioni di aree pubbliche per l'esercizio del commercio e per l'esercizio dello spettacolo viaggiante ai soli operatori che dimostrino di avere un mezzo idoneo e/o un contratto di affitto a tutela del rispetto delle norme igienico-sanitarie durante il periodo di permanenza nel territorio comunale;

3) l'osservanza delle seguenti disposizioni:

disposizioni di carattere generale

- gli esercenti interessati dovranno avanzare istanza di rilascio della concessione delle aree pubbliche all'Ufficio Commercio del Comune;
- il competente Ufficio comunale che riceve le istanze assegna le aree dedicate allo spettacolo viaggiante ed al commercio su area pubblica limitatamente individuate in V.le Castello;



- nel caso in cui i posteggi per il commercio su area pubblica di cui al punto precedente non sono sufficienti a soddisfare le richieste, l'Ufficio Commercio individuerà altre aree disponibili previo parere espresso dal Comando di Polizia Municipale in ordine agli aspetti viabilistici.

#### disposizioni per gli esercenti il commercio

- utilizzo obbligatorio di Dispositivi di Protezione Individuali, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- pulizia e igienizzazione delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
- contingentamento dell'accesso al banco di vendita e alle attrazioni a cura degli esercenti con distanziamento interpersonale di almeno un metro tra le persone, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale ;
- disponibilità ed accessibilità a sistemi di disinfestazione delle mani per i clienti;
- nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce, in alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
- divieto assoluto per i clienti di manipolare generi del settore alimentare;
- informazione ai clienti in attesa per garantire il distanziamento interpersonale.

#### disposizioni per gli esercenti lo spettacolo viaggiante

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.
- Dovranno adottare la diminuzione della capienza massima delle attrazioni per garantire un minore affollamento in funzione dell'obbligo di assicurare il distanziamento interpersonale.
- La postazione dedicata alla cassa, laddove non già dotata di barriere fisiche (es. schermi), dovrà essere eventualmente adeguata.
- Prevedere percorsi obbligati di accesso e uscita dalle aree/attrazioni e, ove possibile, modificare i tornelli o sbarre di ingresso ed uscita per permetterne l'apertura senza l'uso delle mani.
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- È necessario rendere disponibili prodotti per l'igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti delle aree, prevedendo l'obbligo di utilizzo da parte degli utenti prima dell'accesso ed all'uscita di ogni attrazione.
- Riorganizzare gli spazi per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone (anche nelle code di accesso alle singole aree/attrazioni) e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
- Garantire l'occupazione di eventuali posti a sedere delle attrazioni in modo da favorire il distanziamento minimo di almeno 1 metro, salvo nuclei familiari.
- In considerazione del contesto, tutti i visitatori devono indossare la mascherina a protezione delle vie aeree (per i bambini valgono le norme generali); tale obbligo si applica anche agli operatori

addetti alle attività a contatto con il pubblico (in base al tipo di mansione svolta, sarà cura del datore di lavoro dotare i lavoratori di specifici dispositivi di protezione individuale. Si ricorda che i guanti non sostituiscono la corretta igiene delle mani e devono essere ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati correttamente nei rifiuti indifferenziati (non devono essere riutilizzati).

- **Garantire la regolare e frequente pulizia e disinfezione delle attrazioni.**
- **Prima di indossare i dispositivi di sicurezza (cinghie, caschi, ecc.) il cliente deve disinfettare accuratamente le mani. Le imbragature di sicurezza vanno indossate evitando contatto con la cute scoperta, quindi il cliente deve avere un abbigliamento idoneo.**

**disposizioni per gli utenti**

- **utilizzo obbligatorio di Dispositivi di Protezione Individuali;**
- **obbligo del distanziamento interpersonale di almeno un metro e senza alcun assembramento, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale;**

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 ad € 1.000,00 ai sensi dell'art. 4, D.L. n. 19 del 25/03/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 35 del 22 maggio 2020.

Avverso la presente Ordinanza, in applicazione del D.Lgs. n. 104/2010, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione, al Prefetto di Palermo, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. della Sicilia o in alternativa al Presidente della Regione Sicilia entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione all'Albo Comunale.

La presente Ordinanza viene trasmessa alla Prefettura U.T.G. di Palermo, al Comando di Polizia Municipale, al Comando del Locale Distaccamento del Corpo Forestale, al Comando della Locale Stazione dei Carabinieri.



